



ARPA - SICILIA

Regolamento contenente i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative meritevoli di sostegno.
(Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.D.G. n. 292 del 06-11-03)

Art. 1. Definizioni

1. L'ARPA-SICILIA, nell'ambito della sua attività di comunicazione pubblica, di rappresentanza istituzionale e di promozione dell'attività di tutela e protezione ambientale, può concedere ausili finanziari a enti pubblici, comitati, associazioni, strutture universitarie, soggetti privati, di seguito denominati "organizzatori". Gli ausili finanziari di cui al precedente periodo devono essere finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento di convegni, congressi, mostre, incontri, manifestazioni che di seguito saranno indicati con l'espressione onnicomprensiva "iniziative meritevoli di sostegno", o semplicemente "iniziative". Le attività amministrative preordinate alla valutazione delle istanze dirette alla fruizione dei predetti ausili finanziari, alla decisione di merito ed al compimento degli atti consequenziali, sono denominate "attività di promozione e di sostegno".
2. Gli ausili finanziari alle iniziative meritevoli di sostegno sono di due tipi:
 - a) Contributi generali sulle spese complessive dell'iniziativa (di seguito denominati "contributi generali");
 - b) Contributi relativi a richieste specifiche (di seguito denominati "contributi specifici").

I contributi di tipo a) sono diretti a coprire una percentuale del costo complessivo sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell'iniziativa.

I contributi del tipo b) sono diretti a coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute dagli organizzatori per lo svolgimento di specifiche attività che si inseriscono nel quadro generale dell'iniziativa. Per ciascuna iniziativa non è consentito cumulare contributi delle due tipologie.

3. Dalle attività di promozione e di sostegno di cui ai precedenti commi vanno tenute distinte le "attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche". Queste ultime sono avviate direttamente dal Direttore Generale dell'Arpa-Sicilia, senza istanza di parte, per assicurare il migliore svolgimento delle relazioni pubbliche con autorità nazionale e straniera, con altri soggetti pubblici, con organismi privati interessati alle attività dell'Agenzia e con istituzioni europee, internazionali, nazionali, locali, con personalità del mondo della cultura, delle arti, dello spettacolo, dello sport, del sistema dell'informazione, per promuovere l'immagine dell'Agenzia, nonché per realizzare l'adeguata partecipazione del Direttore dell'Arpa-Sicilia o di altri soggetti da lui delegati a collegi, organismi, riunioni di lavoro, manifestazioni, convegni o eventi similari. Le attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche non sono soggette all'osservanza del presente regolamento.

4. sono considerate attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche, anche i convegni, i congressi, le mostre, gli incontri, le manifestazioni, le celebrazioni e tutti gli eventi organizzati e realizzati dall'Agenzia o dalla Regione di concerto con l'Agenzia. Tali attività sono a carico del bilancio dell'Arpa-Sicilia quanto a spese per locali, relatori, ospitalità integrale degli stessi e delle personalità intervenienti, convivi, colazioni, cene per i partecipanti, pubblicazioni degli atti e quant'altro sia ritenuto utile alla riuscita di questo genere di eventi.
5. Il Direttore dell'Arpa-Sicilia può disporre che, in relazione al valore scientifico e/o culturale di un convegno, di un congresso, di una mostra, nonché in relazione alle implicazioni che gli stessi eventi possono avere per l'immagine dell'Arpa-Sicilia e per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche regionali di tutela, prevenzione e protezione ambientale, pur essendo organizzati e curati da altri soggetti, detti eventi siano considerati anche attività di rappresentanza. In tal caso, il sostegno finanziario dell'Arpa-Sicilia può superare i limiti indicati dagli articoli del presente regolamento.
6. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati in relazione a spese effettivamente effettuate previa presentazione di documentazione giustificativa ritenuta idonea dai competenti uffici.

Art. 2. Tipologia delle iniziative

1. Le iniziative meritevoli di sostegno sono distinte in quattro classi:
 - a) manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a carattere internazionale o nazionale che si svolgono in Sicilia e che, per l'alto valore scientifico, sociale o culturale, ovvero per la partecipazione di importanti autorità scientifiche culturali o politiche, assumono particolare rilievo per la politica comunitaria e di promozione dell'Agenzia e della sua attività, ed i cui contenuti abbiano indiscusso rilievo almeno sul piano nazionale;
 - b) manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a carattere nazionale o regionale, che per i contenuti o per gli argomenti trattati abbiano elevato interesse regionale, senza rientrare nell'ipotesi di cui alla lettera precedente;
 - c) manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative che abbiano rilevanza regionale;
 - d) manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative che assumono rilevanza e notorietà in ambito locale.

Art. 3. Contributi generali

1. Ai fini della determinazione del contributo generale, si tiene conto delle spese delle iniziative ritenute ammissibili. Sono ammissibili le seguenti categorie di spese: materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali o per lo svolgimento dell'iniziativa, compensi ai relatori e/o ai soggetti di cui, in vario modo si avvale l'iniziativa, spese di viaggio e soggiorno di relatori, oratori, autorità, personalità partecipanti a vario titolo all'iniziativa, traduzioni e relativi impianti, trasporto degli ospiti, cene, pranzi, colazioni, buffet, cocktail, ricevimenti, kit congressuali, programma accompagnatori, omaggi, pubblicazioni atti.

2. In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi generali possono coprire: fino al 50% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera a) fino al 40% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera b), fino al 30% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera c), fino al 20% delle spese complessive e ritenute ammissibili di cui alla lettera d).

Art. 4. Contributi specifici

1. I contributi specifici possono riguardare le seguenti categorie di attività:
 - a) cene, pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti;
 - b) ospitalità per relatori, autorità, personalità, comprensiva di alloggio, vitto, trasporto con qualsiasi mezzo;
 - c) pubblicazioni di atti di convegni, cataloghi di mostre;
 - d) traduzioni, attribuzioni di premi, targhe, coppe, distintivi, doni e simili;
2. In relazione a ciascuna iniziativa possono essere concessi contributi specifici per una o al massimo due delle categorie di attività di cui alle precedenti lettere.
3. In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi specifici possono arrivare fino ad un massimo di:
 - per le iniziative di cui alla lettera a), art. 2 fino ad un massimo complessivo di 18.000,00 €;
 - per le iniziative di cui alla lettera b), art. 2 fino ad un massimo complessivo di 10.300,00 €;
 - per le iniziative di cui alla lettera c), art. 2 fino ad un massimo complessivo di 5.100,00 €;
 - per le iniziative di cui alla lettera d), art. 2 fino ad un massimo complessivo di 2.500,00 €.

Art. 5. Procedure

1. I contributi di qualsiasi tipo vanno richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dai componenti il comitato organizzatore.

All'istanza vanno allegati:

- copia autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto qualora l'istante non sia un ente pubblico;
- numero di conto corrente bancario intestato al richiedente;
- numero di partita Iva o codice fiscale del richiedente;
- relazione dell'attività svolta dall'ente nell'ambito dei propri fini istitutivi;
- eventuale iscrizione alla C.C.I.A.A.;

L'istanza inoltre deve contenere un'indicazione circostanziata circa gli scopi ed il valore delle manifestazioni, l'esatta indicazione della sede dell'Ente, il luogo ove verrà tenuta la manifestazione e l'indicazione del tipo di contributo richiesto. Nel caso di contributo generale all'istanza va allegato il programma generale dell'iniziativa ed il preventivo della spesa complessiva. Il contributo generale non potrà essere erogato nel caso in cui il bilancio consuntivo dell'iniziativa sia inferiore al 40%. Nel caso in cui il bilancio consuntivo risulti inferiore alle spese preventivate, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

2. L'istanza resta valida anche in caso di spostamento della data stabilita purché l'iniziativa si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia data comunicazione formale all'Agenzia. In caso di ambiguità o carenze dell'istanza ARPA-Sicilia può chiedere chiarimenti e integrazione agli organizzatori.
3. Le istanze devono pervenire all'ARPA-Sicilia entro un termine congruo, di regola non inferiore a quindici giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. L'ARPA-Sicilia potrà tuttavia, prendere, prendere in considerazione istanze pervenute oltre tale termine, compatibilmente con le esigenze di ottimale svolgimento del lavoro.
4. L'ufficio competente informa gli organizzatori, anche per le vie brevi, in ordine alla documentazione richiesta per l'erogazione del contributo.
5. Le singole istanze sono valutate dall'Agenzia in rapporto ai contenuti dell'iniziativa, al rilievo che essa assume in connessione con le finalità dell'Agenzia e con gli indirizzi programmatici dell'ARTA, nonché in rapporto alla congruenza economica della richiesta. A seguito di tale valutazione e degli indirizzi del Direttore Generale dell'ARPA-Sicilia, il contributo può essere concesso, anche con riduzione dell'importo rispetto a quanto indicato nell'istanza e rispetto a quanto stabilito dai limiti di spese di cui ai precedenti articoli, ovvero negato.
6. La presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione del contributo.

Art. 6.

Disciplina finale e transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche alle istanze presentate anteriormente alla sua pubblicazione ed i cui procedimenti siano ancora pendenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già intervenuta determinazione del Direttore Generale.